La presente deliberazione viene affissa il

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 64 del	Z / FEB. 2004
---	---------------

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN n.2377/03 – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila tre il giorno <u>າເພົ່າເພເ</u> del mese di <u>ໂປກໝ່ວ</u> presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:				
1) On:le Carmine NARDONE	- Presidente	4 5 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	ASSENTE		
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore			
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE		
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore			
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	40000		
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	ASSENTE		
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE		
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore			
	·			

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott Gianclaudio IANNELLA L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.2377/03 Tribunale di Benevento depositata in data 2.12.03 veniva rigettata la domanda promossa con atto di citazione notificato il 16.7.85 dalla Provincia di Benevento c/ Regione Campania;

Con determina n.76/1/2004 si procedeva alla proposizione di appello avverso la predetta sentenza :

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.2377/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 76/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecn	ica della proposta.
	II Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa la regolarità cont	tabile della proposta,
	II Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
LA GIUI	NTA (
Su relazione del Presidente	

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.76/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la Sentenza Tribunale di Benevento n.2377/03 resa tra Provincia di Benevento e Regione Campania; dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, conferme (Dr. Gianclaudio	ANNELLA)	IL PRESIDENTE (On le Carmine NARDONE)
N. Si certifica che la presen giorni consecutivi a norm	Registro Pubblicaz te deliberazione è stata af	7
IL MESSO		IL SEGRETARIO GENERALE
La suestesa deliberazio contestualmente comunic 267.	ne è stata affissa all' <i>A</i> ata ai Capigruppo ai sens	Albo Pretorio in data <u>2 MAR 2014</u> si dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n
D.Lgs.vo 18.08.2000, n, 2		venuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U n sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
IL RESPONSABILE DI	ELL'UFFICIO	"IL SEGRETARIO GENERALE (F. to Dott. Sergio MUGLLO)
	resente deliberazione è d giorno19 MAR_	livenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo
•	-	134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) rt. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.
♦ E' stata revocata cor	n atto n de	el
BENEVENTO, lì	1 9 MAR. 2007	IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per SETTORE AWO CAT SETTORE SETTORE Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione	il) Ta	prot. n
CONFERENZA CAPIG	SLJ PPO	

SENTENZA CIVILE N. 2377 03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nº 997 di Ruolo Generale per gli Affari Civili dell'anno 1985; posta in deliberazione all'udienza del 13.06.2003; e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Candido Volpe ed elett.te dom.to in Benevento, alla Via Calandra presso l'Ufficio Legale della Provincia, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, nonché di delibera di G.P. n. 278 del 13.10.00

ATTORE

 \mathbf{E}

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Graziella Mandato, ed elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81 – Palazzo della Regione -, giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino di Napoli rep. 33679 del 07.11.00 e provvedimento autorizzativo

CONVENUTO

 \mathbf{E}

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA'

CONVENUTO-CONTUMACE

Nonché

U.S.L. n. 5 di Benevento

SENT. 9344 03

R.G. 994 85

Cron. 3884 c

Oppets: Rejements.

CONVENUTO-CONTUMACE


OGGETTO: Pagamento

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 13.06.2003 come da verbale in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attore con atto di citazione notificato il 16/17.07.85 evocava la Regione Campania, l'Assessorato Regionale alla Sanità e U.S.L. (oggi A.S.L.) n°5 di Benevento per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma di £. 1.080.318.302 e/o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione per il rimborso e reintegrazione degli oneri indebitamente sostenuti per la gestione del servizio I.P.A.I. oltre il rimborso delle spese di giustizia. Al riguardo assumeva che era portatore di diritti soggettivi in quanto aveva gestito il predetto servizio pubblico al posto ed in vece del complesso Comune- e U.S.L competenti territorialmente. Adduceva motivi di fatto e di diritto in base ai quali, a suo dire, la competenza alla gestione del servizio ed ad i correlativi oneri si era incardinata in capo ai convenuti; premetteva anche la vicenda era stata oggetto di controversia innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.
- Si costituiva in giudizio la Regione Campania con comparsa di risposta nella quale eccepiva, in sostanza, che la fattispecie in esame, non era di competenza del Giudice adito e comunque contestava genericamente la domanda. Chiedeva la pronuncia del difetto di giurisdizione, con vittoria di spese di lite.
- Gli altri convenuti restavano contumaci.



Cosi radicatosi il contraddittorio e senza che venisse espletata alcuna fitività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni genimenti; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene resain decisione alla scadenza dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

100

ta domanda attorea svolta nel presente procedimento va rigettata legialmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

in ordine all'an-debeatur si osserva: l'eccezione sollevata di difetto di durisdizione, sollevata dal convenuto costituitosi è fondata e quindi va negolia. Infatti la controversia instaurata dall'Amministrazione Provinciale della Benevento per ottenere dai convenuti il rimborso delle spese e la reliftegrazione degli oneri per l'assistenza all'infanzia è devoluta alla glirisdizione del Giudice Amministrativo. Trattasi d'interesse legittimo e non di diritto soggettivo in quanto, non è possibile in base alla normativa vigente in materia, individuare una posizione debitoria della Regione verso la Provincia. Alle Regioni era assegnato il compito di ripartire i fondi tra le Provincie, in relazione alle esigenze di ognuna di esse, esiste nel caso di specie il lamentato difetto di giurisdizione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P. O. M.

- I Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente, ontrariis rejectis, così pronuncia e decide sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti:
- A) Rigetta la domanda attorea ed accoglie l'eccezione del convenuto del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale.



- B) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali del presente di giudizio in favore del convenuto, che così viene liquidata d'ufficio in mancanza di specifica-nota-spese per la complessiva somma di € 4.546,00, di cui € 95,50 per spese, € 950,50 per competenze e € 3.500,00 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge già maggiorata ex att. 15 C.N.P.A.F. (24/11/1990 n° 392).
- C) Per legge la sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Benevento, addi 19 novembre 2003

Il Tribunale

DEPOSITATO IN CANCELLERA

OGGI =2 DIC. 2003

Pagina 4 di 4

PEH COPIA CONFORME MPO PAPORALE

.